



Comune di Muggia

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

PARTE GENERALE

Approvato dal Consiglio comunale con delibera n.

Sommario

TITOLO I	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Campo di applicazione	3
Art. 2 – Oggetto del servizio di gestione dei rifiuti e definizioni	3
Art. 3 – Gestione del servizio	3
Art. 4 – Doveri del Personale addetto al servizio di gestione integrata dei rifiuti	4
Art. 5 - Obblighi dell’utenza del servizio di gestione integrata dei rifiuti.....	4
Art. 6 – Modalità di conferimento e obbligo di raccolta differenziata.....	4
Art. 7 – Onerosità del servizio	5
Art. 8 - Informazione, educazione ambientale e comunicazione.....	5
TITOLO II	5
RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI	5
Art. 9 – Attività volte a favorire la riduzione della produzione di rifiuti.....	5
Art. 10 – Autocompostaggio.....	6
TITOLO III	7
ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA	7
Art. 11 – Aree territoriali coperte dal servizio	7
Art. 12 – Tipologia della raccolta.....	7
Art. 13 – Sistema di raccolta.....	7
Art. 14– Istituzione del servizio di raccolta porta a porta	8
Art. 15 – Contenitori per la raccolta differenziata: Custodia e responsabilità.....	8
Art. 16– Posizionamento dei contenitori e pulizia	8
Art. 17 – Frequenza e orario del servizio.....	9
Art. 18 – Centri di raccolta.....	9
TITOLO IV	10
PULIZIA DEL TERRITORIO	10
Art. 19 – Pulizia strade e svuotamento cestini stradali	10
Art. 20 – Rifiuti abbandonati	10
Art. 21 – Pulizia dei mercati.....	10
Art. 22 – Manifestazioni pubbliche – spettacoli viaggianti	10
Art. 23 – Rifiuti speciali.....	11
Art. 24 – Norme Comuni.....	11
TITOLO V	12

DIVIETI E SANZIONI.....	12
Art. 25 – Divieti.....	12
Art. 26 – Controlli e vigilanza.....	12
Art. 27 – Violazioni al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.....	12
Art. 28 – Riferimenti ad altre disposizioni	13
Art. 29 – Norme di Attuazione.....	13
Art. 30 – Pubblicità del Regolamento e degli atti.....	13
Art. 31 – Entrata in vigore del Regolamento	13

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione

1. Il Regolamento di gestione dei rifiuti urbani, di seguito “regolamento”, dà attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 198, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.
2. Il regolamento disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, in quanto attività di pubblico interesse.
3. Il regolamento è redatto in accordo con le disposizioni normative di settore e si integra con la pianificazione regionale.

Art. 2 – Oggetto del servizio di gestione dei rifiuti e definizioni

La gestione dei rifiuti urbani comprende, ai sensi della normativa vigente, le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.

Sono considerati rifiuti urbani quelli previsti all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D. Lgs. 152/06 ovvero:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;

La fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione dell'utilizzo dei cestini collocati su aree pubbliche, è riservato alle utenze ubicate nel territorio comunale.

Art. 3 – Gestione del servizio

Il Comune, d'intesa con il gestore del servizio, promuove le forme di organizzazione e di gestione del servizio volte a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti e a garantire il rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti al fine di:

- tutelare l'ambiente in funzione delle tecnologie di gestione utilizzate;
- rispettare gli obblighi imposti dalla normativa vigente;
- assicurare l'affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;

- salvaguardare le opportunità di carattere economico, produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di materia ed energia.

Il servizio di gestione dei rifiuti è improntato ai seguenti principi:

- Eguaglianza dei diritti e dei doveri dell'utente in conformità con le disposizioni dello Statuto comunale;
- Imparzialità nell'erogazione del servizio;

Il servizio viene svolto dal Gestore in una delle forme consentite dalla Legge, privilegiando quella che garantisce maggiormente una gestione improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Nel contesto del presente Regolamento con il termine di Gestore si intende il Comune stesso nel caso di gestione in economia diretta, oppure il soggetto terzo cui sia stato affidato il servizio ai sensi del precedente comma.

Spetta al Gestore la proposta di modalità e termini organizzativi e gestionali del servizio. Detta proposta è sottoposta all'approvazione del Comune nei termini e modi previsti.

La pesata dei rifiuti prima del loro avvio a recupero e smaltimento è effettuata secondo le modalità operative definite dal gestore e i quantitativi sono comunicati periodicamente al Comune, suddivisi nelle diverse frazioni oggetto della raccolta.

[Art. 4 – Doveri del Personale addetto al servizio di gestione integrata dei rifiuti](#)

Il personale impiegato nella raccolta dei rifiuti dovrà essere dotato di tesserino identificativo. Il personale non è autorizzato ad effettuare prelievi al di fuori delle aree o ambienti previsti dalle modalità gestionali prescritte nel presente Regolamento.

Al personale è fatto divieto di richiedere e comunque accettare compensi di qualsiasi natura per lo svolgimento dei compiti affidati. Anche se alle dipendenze di soggetto esterno, il personale sarà tenuto all'osservanza, in quanto compatibile, ed in particolare nei rapporti con l'utenza, del vigente Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

[Art. 5 - Obblighi dell'utenza del servizio di gestione integrata dei rifiuti](#)

L'utente del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è tenuto a collaborare con il Comune ed il gestore per garantire il corretto svolgimento del servizio.

I cittadini sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria ed ambientale del territorio e dei propri luoghi di residenza, a tal fine devono essere rispettati i seguenti comportamenti:

- a) Evitare di gettare a terra rifiuti solidi o liquidi quali fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, bucce di frutta, lattine, vuoti di bottiglia, ecc.;
- b) Nel caso di lavori edili e attività simili, è necessario aver cura di non sporcare le strade e le aree pubbliche e devono essere garantiti la pulizia e l'eventuale ripristino al termine dei lavori;
- c) Adottare le necessarie precauzioni per evitare il diffondersi di rifiuti e di polveri per l'effetto del vento.

[Art. 6 – Modalità di conferimento e obbligo di raccolta differenziata](#)

Sul territorio comunale gli utenti hanno l'obbligo di conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste dal presente Regolamento. È fatto obbligo agli utenti di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti per tutte

le frazioni per le quali risulta istituito il servizio e non possono essere conferite tipologie di rifiuto diverse da quelle indicate.

Art. 7 – Onerosità del servizio

I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono coperti mediante l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti TARI di cui alla Legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni. Le modalità di applicazione, composizione e riscossione sono disciplinate da apposito regolamento adottato dal Comune.

Art. 8 - Informazione, educazione ambientale e comunicazione

Al fine di informare l'utenza in merito allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il Comune, eventualmente in accordo con il gestore del servizio, potrà:

- a) Sviluppare azioni comunicative, informative ed educative in sintonia con la pianificazione e la programmazione di settore;
- b) Attivare iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata;
- c) Informare gli utenti del servizio in merito alle frazioni da raccogliere, alle modalità di raccolta e all'operatività dei centri di raccolta comunali;
- d) Garantire la diffusione dei risultati della raccolta differenziata, in funzione degli obiettivi stabiliti dalla normativa;
- e) Utilizzare siti internet, pubblicazioni e riviste ed ogni altro strumento comunicativo per diffondere le informazioni e le comunicazioni di cui ai punti precedenti.

TITOLO II

RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Art. 9 – Attività volte a favorire la riduzione della produzione di rifiuti

1. Al fine di favorire la riduzione della produzione di rifiuti, l'Amministrazione comunale può promuovere:
 - a) campagne di sensibilizzazione volte ad educare la cittadinanza ad un consumo sostenibile, attuate anche in collaborazione con l'ARPA, le associazioni dei consumatori, quelle di volontariato ed altri enti e consorzi;
 - b) iniziative di sensibilizzazione contro gli sprechi, anche d'intesa con enti, gruppi e associazioni operanti sul territorio;
 - c) iniziative promozionali, condotte di concerto con gli esercizi commerciali, per l'utilizzo di imballaggi a rendere e di prodotti duraturi in alternativa agli imballaggi a perdere ed ai prodotti usa e getta;
 - d) divulgazione e diffusione del ricorso dell'autocompostaggio degli scarti organici anche attraverso un adeguato supporto tecnico di consulenza alla popolazione.
2. Nelle strutture comunali, nelle attività patrocinate o finanziate dall'Amministrazione comunale, nonché nelle manifestazioni e negli eventi di carattere culturale, sportivo, politico, sociale, sia pubblici che organizzati da associazioni, circoli, partiti o gruppi di cittadini, il Comune promuove l'utilizzo di stoviglie biodegradabili o riutilizzabili.
3. Il Comune può inoltre promuovere:
 - a) l'uso di acqua pubblica, attraverso l'installazione sul territorio di punti di distribuzione, quali fontane e case dell'acqua;
 - b) l'utilizzo di pannolini lavabili, attraverso la distribuzione di apposite confezioni;

- c) il riutilizzo di beni non giunti a fine vita, attraverso l'organizzazione di manifestazioni quali mercatini dell'usato o altre iniziative;
- d) la diffusione della filiera corta, attraverso l'organizzazione di mercati contadini.

Art. 10 – Autocompostaggio

1. Ai fini della prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, il Comune promuove l'autocompostaggio della frazione organica umida e della frazione verde prodotte dall'utenza.
2. Gli utenti possono praticare l'autocompostaggio utilizzando esclusivamente la frazione organica umida e la frazione verde prodotte dall'utenza stessa.
3. Il materiale di risulta dell'autocompostaggio può essere utilizzato esclusivamente nelle aree di proprietà dell'utenza che l'ha prodotto, quali orti, giardini, fioriere, ecc..
4. L'autocompostaggio può essere effettuato utilizzando:
 - scarti di cucina, quali avanzi di cibo, scarti di frutta e verdura, scarti di pesce e carne, pane raffermo, fondi di caffè, filtri del tè, gusci d'uova e di noci, ecc.;
 - ramaglie, scarti di patate, erba, fiori e fogliame, ecc.;
 - cartone, segatura e trucioli di legno non trattato;
 - residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura;
 - escrementi di galline e conigli su lettiera di paglia, fieno o segatura;
 - cenere di legna in piccole quantità.
5. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze: olio di frittura, lettiere di animali domestici non indicati in precedenza, tessuti, sostanze contenenti acidi, sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente.
6. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dar luogo ad emissioni di odori sgradevoli. A questo scopo sono da favorire i sistemi che favoriscono abbondante passaggio d'aria, la quale garantisce, attraverso processi di decomposizione aerobica, velocità di trasformazione e ridotte emissioni odorose.
7. Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste, proliferazione di insetti, richiamo di animali indesiderati (ratti, ecc.) o qualsiasi altro disagio per la popolazione. Per limitare al massimo queste possibilità si suggerisce di coprire saltuariamente con un leggero strato di terra il materiale depositato o di predisporre sistemi di copertura dei compostatori con reti metalliche e tessuti plastici ombreggianti che pur garantendo il passaggio d'aria, ostacolano il passaggio di insetti e roditori.
8. Durante la gestione della struttura di compostaggio devono essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata igienizzazione del materiale e assicurare un adeguato apporto di ossigeno, anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
9. I rifiuti vegetali in quantità tali da non poter essere utilizzati in proprio tramite il compostaggio, devono essere conferiti esclusivamente presso il centro di raccolta oppure potrà essere richiesto il ritiro su chiamata.
10. Il Comune e il gestore del servizio sono esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico degli utenti.
11. L'autocompostaggio può essere soggetto a controlli da parte del Comune o di suo delegato.

Ai fini della riduzione della tassa per i soggetti che attuano il compostaggio domestico si rimanda al regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

TITOLO III

ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA

Art. 11 – Aree territoriali coperte dal servizio

La raccolta di rifiuti urbani ed assimilati è obbligatoria su tutto il territorio comunale.

Art. 12 – Tipologia della raccolta

In aderenza ai principi comunitari in materia, la gestione dei rifiuti è orientata alla prevenzione della produzione dei rifiuti e alla riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- Il riutilizzo, il reimpiego e il riciclaggio;
- Le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dei rifiuti;
- L'impiego di materiali recuperati dai rifiuti;
- L'utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia.

Sulla base del tipo di utenza, dell'accessibilità e della conformazione urbanistica delle varie zone territoriali e delle modalità di raccolta, il Gestore mette a disposizione un idoneo numero di contenitori per le diverse frazioni di rifiuti urbani, integrati ove necessario con contenitori a perdere. Il soggetto Gestore è tenuto a razionalizzare la raccolta dei rifiuti perseguendo prioritariamente i seguenti obiettivi:

- Raggiungere economie di gestione;
- Modulare lo strumento tariffario in funzione delle richieste dell'utenza;
- Evitare l'insorgenza di fenomeni di degrado del territorio ed inconvenienti igienici;
- Limitare l'intralcio al traffico veicolare stradale;
- Semplificare le manovre dei mezzi meccanici adibiti alla raccolta;
- Rispetto delle norme di legge sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Il Gestore, in collaborazione con il Comune, provvede ad informare correttamente gli utenti in merito alle modalità di erogazione del servizio, attraverso la predisposizione e la distribuzione di opuscoli informativi, l'apposizione di tabelle esplicative sui contenitori destinati ai rifiuti urbani e tramite altri strumenti ritenuti idonei.

Art. 13 – Sistema di raccolta

Il sistema di raccolta adottato dal Comune Muggia si articola sui seguenti strumenti operativi:

- 1) Raccolta domiciliare e condominiale porta a porta delle principali tipologie di rifiuti in giornate ed orari prestabiliti;
- 2) Raccolta delle diverse tipologie di rifiuti mediante contenitori posti su aree pubbliche o comunque accessibili agli utenti
- 3) Conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza presso uno o più Centri di raccolta comunali;
- 4) Raccolta mediante contenitori, posti lungo le strade o presso utenze correlate, di pile scariche e farmaci scaduti;
- 5) Raccolte domiciliari straordinarie o a richiesta per particolari categorie di rifiuti.

Art. 14– Istituzione del servizio di raccolta porta a porta

Il servizio di raccolta porta a porta è strutturato per le seguenti tipologie di rifiuti:

- 1– imballaggi in vetro e barattolame;
- 2– carta e cartone;
- 3– imballaggi in plastica;
- 4– frazione organica umida;
- 5– rifiuto secco residuo;
- 6– verde e ramaglie (con servizio a chiamato su un numero predeterminato di utenze).

Il Comune, direttamente o tramite il Gestore, provvede a mettere a disposizione di ciascuna utenza domestica e non domestica idonei contenitori e/o sacchi per la raccolta dei rifiuti sopra elencati ai punti da 1 a 5. I contenitori assegnati a ciascun utente sono identificati da apposito codice.

Gli utenti hanno l'obbligo di utilizzare i materiali forniti per la raccolta del rifiuto secco residuo. Gli utenti hanno altresì l'obbligo di utilizzare i materiali per la raccolta differenziata delle altre frazioni oggetto di raccolta porta a porta fatte salve le eventuali deroghe espressamente indicate nelle Norme tecniche di attuazione, allegate al presente Regolamento.

Le utenze condominiali e similari possono, in accordo con il Gestore, richiedere la raccolta in forma comune “condominiale” di una o più frazioni di rifiuto.

Art. 15 – Contenitori per la raccolta differenziata: Custodia e responsabilità

I contenitori vengono acquistati dal Gestore del Servizio per conto del Comune, che ne è il proprietario, e vengono distribuiti ai cittadini.

Con la consegna dei contenitori per la raccolta dei rifiuti si perfeziona un contratto, seppur non scritto, di “comodato”, ai sensi del Codice Civile. Ne consegue che il comodatario, ovvero colui che riceve i contenitori ne diventa custode e li deve custodire e conservare in buono stato, con la diligenza del buon padre di famiglia, effettuandone la pulizia e la manutenzione.

Il comodatario è responsabile, ai sensi del codice civile ed in qualità di custode dei contenitori, dei danni dagli stessi cagionati a terzi, fatta salva la prova del caso fortuito.

Art. 16– Posizionamento dei contenitori e pulizia

I punti di posizionamento dei contenitori su aree pubbliche o di pubblico accesso sono definite dal Comune in accordo con il Gestore. La collocazione deve avvenire nel rispetto della funzionalità del servizio per consentire le operazioni di svuotamento e movimentazione e non deve creare intralci né pericoli alla circolazione veicolare e pedonale. Il posizionamento dei contenitori condominiali su aree private avviene in accordo con i proprietari e presso le aree da questi indicate.

Il Comune, in accordo con il gestore, si fa carico della pulizia dei contenitori in dotazione alle strutture pubbliche o dedicati ad una pluralità di utenze (es. contenitori collocati per la raccolta dell’umido da parte degli utenti del centro storico, contenitori per la raccolta dell’indifferenziato dedicati ai pubblici esercizi, ecc..) mentre la pulizia dei contenitori assegnati alle utenze è a carico delle stesse.

Il Comune può richiedere al gestore o altro soggetto di definire un tariffario da pubblicare sul sito internet del Comune, per il servizio di lavaggio dei contenitori da 240 l, 360 l e 1100 l assegnati alle utenze. Gli utenti possono richiedere, qualora interessati, di usufruire di tale servizio previo pagamento del corrispettivo

previsto. L'attivazione del servizio potrà essere subordinata all'adesione del numero minimo di utenze previste nel tariffario.

Art. 17 – Frequenza e orario del servizio

La raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata nel rispetto delle modalità gestionali previste dall' art. 3 del presente regolamento, con frequenze atte a garantire la tutela igienico-sanitaria coniugata con la massima efficienza, efficacia ed economicità del servizio.

Il Comune stabilisce, nella raccolta porta a porta, le fasce orarie nelle quali vanno esposti dall'utenza i rifiuti per la successiva raccolta. Tali orari sono resi noti mediante pubblicazione e/o distribuzione di avvisi e materiale informativo (es. calendari di raccolta).

Art. 18 – Centri di raccolta

Il Centro di raccolta comunale è un'area attrezzata e custodita destinata alla raccolta di rifiuti urbani ed assimilati conferiti direttamente dagli utenti del servizio.

Nel Centro di raccolta viene effettuato il raggruppamento per frazioni omogenee dei rifiuti urbani, anche pericolosi e assimilati conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche.

Il personale addetto alla conduzione ed al controllo deve svolgere le seguenti funzioni:

- Curare l'apertura e la chiusura del Centro di raccolta negli orari e nei giorni prestabiliti;
- Garantire ininterrottamente la sorveglianza durante l'orario di apertura;
- Controllare quotidianamente all'atto dell'apertura che non vi siano rifiuti scaricati abusivamente nelle immediate vicinanze del Centro di Raccolta;
- Eseguire, prima di consentire qualsiasi scarico, tutte le verifiche necessarie ed opportune, sia nei confronti dei soggetti conferitori, che in ordine agli automezzi utilizzati per il conferimento, che soprattutto, dei rifiuti da scaricare;
- Respingere i materiali, qualora difformi alle prescrizioni, fornendo le debite spiegazioni all'utenza;
- Sensibilizzare l'utenza ad un conferimento corretto e quanto più possibile differenziato dei rifiuti;
- Fornire all'utenza tutte le indicazioni e raccomandazioni necessarie anche in relazione ai pericoli e rischi legati agli infortuni;
- Registrare in modo automatico o manuale l'utente del Centro Raccolta;
- Segnalare al Comune o al comando di Polizia Locale ogni significativa violazione commessa dall'utenza e/o da ignoti anche negli orari e giorni di chiusura;
- Sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e quant'altro sia presente all'interno del CdR, di proprietà del Comune, ed incidenti di qualsiasi tipo;
- Regolare l'accesso e le operazioni di caricamento dei rifiuti o di prelievo dei cassoni/contenitori di rifiuti pieni;
- Regolare l'accesso dei mezzi privati in funzione del numero di utenti ed automezzi;

Il Centro di raccolta è destinato principalmente alla raccolta differenziata delle frazioni di rifiuto avente volumetria o composizione merceologica non idonea al conferimento tramite i servizi di raccolta porta a porta.

Gli orari di apertura al pubblico devono garantire una adeguata fruizione da parte dell'utenza e sono specificati nelle norme tecniche allegate.

TITOLO IV

PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 19 – Pulizia strade e svuotamento cestini stradali

Il servizio di pulizia strade, comprensivo di spazzamento, eventuale lavaggio, svuotamento cestini viene effettuato, entro il territorio comunale, sulle strade, le piazze e le aree pubbliche secondo modalità e frequenze stabilite dal Comune in accordo con il Gestore ove sia allo stesso affidato tale servizio.

Lo spazzamento avviene sia manualmente che con mezzi meccanici, in funzione della ubicazione, dimensione e tipologia della aree da spazzare.

Lo spazzamento dei marciapiedi di pertinenza della abitazioni private e dei pubblici esercizi è effettuato a cura degli utenti; il materiale spazzato non deve essere scaricato in caditoie e tombini di scolo, per evitarne l'intasamento.

Art. 20 – Rifiuti abbandonati

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua sono classificati come rifiuti urbani.

Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati e il responsabile sia stato identificato, il Comune dispone la rimozione dei rifiuti e il loro avvio a recupero o smaltimento a carico del responsabile ed il termine entro cui provvedere, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti;

Qualora il responsabile dell'abbandono non sia individuabile o non provveda alla rimozione dei rifiuti il Comune, tramite il Gestore o altro soggetto autorizzato, procede alla rimozione e al corretto avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati. Le relative spese sono addebitate al responsabile qualora individuato. L'attività di rimozione, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti abbandonati costituisce parte integrante del servizio pubblico di raccolta.

Qualora si rendesse necessario il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti abbandonati si provvederà all'emanazione di apposita ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 21 – Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombri da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività che conseguenti alla attività stessa, conferirli al servizio pubblico secondo le modalità stabilite concordate con il Comune.

Art. 22 – Manifestazioni pubbliche – spettacoli viaggianti

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti, le imprese o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini, che intendano organizzare iniziative pubbliche quali feste, sagre, mostre mercato, esibizioni, fiere, concerti musicali o altre manifestazioni di tipo culturale, sportivo, folcloristico, ecc., anche senza finalità di lucro, sono

tenuti ad eseguire direttamente la pulizia delle aree occupate provvedendo alla raccolta differenziata di tutte le tipologie dei rifiuti prodotti o abbandonati dai frequentatori ed al conferimento degli stessi secondo le modalità stabilite concordate con il Comune.

In caso di utilizzo di piatti e bicchieri monouso gli stessi vanno conferiti nelle frazioni differenziate qualora privi di evidenti residui di cibi, olio, ecc... Analoga disposizione si applica agli ambulanti presenti nell'ambito delle manifestazioni suddette.

La pulizia delle aree va effettuata all'occorrenza e nel più breve tempo possibile, comunque entro 18 ore dopo la conclusione delle manifestazioni. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute costantemente pulite a cura degli occupanti. I rifiuti prodotti devono essere gestiti nel rispetto delle specifiche disposizioni comunali.

Per le manifestazioni organizzate dal Comune, le modalità di pulizia e della raccolta dei rifiuti sono definite dal Comune stesso in accordo con gli eventuali altri partner della manifestazione.

Art. 23 – Rifiuti speciali

Alla gestione dei rifiuti speciali sono tenuti a provvedere, a propria cura e spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi, ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 184 comma 3 sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- i) i veicoli fuori uso.

Art. 24 – Norme Comuni

I produttori di rifiuti non domestici che per il recupero dei rifiuti urbani come definiti all'art. 183 comma 1 lettera b-ter punto 2 (i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies), prodotti durante l'esercizio della propria attività professionale, non si avvalgono del servizio pubblico e che provvedono a proprie spese ad effettuare tale operazione, sono ammessi al beneficio della riduzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, come indicato dall'apposito Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.

TITOLO V

DIVIETI E SANZIONI

Art. 25 – Divieti

Oltre a quanto espressamente vietato nel regolamento, è fatto divieto di:

- depositare sacchi o altro materiale all'esterno dei bidoni o cassonetti collocati sul territorio per la raccolta dei rifiuti. I materiali devono essere conferiti negli appositi contenitori previa differenziazione delle diverse frazioni di rifiuto. I contenitori non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
- depositare i rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici, mobili, imballaggi in legno o metallo o altri rifiuti ingombranti nei contenitori o nei loro pressi. Essi devono essere conferiti esclusivamente presso il centro di raccolta differenziata. Per il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.
- depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti pericolosi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalle leggi vigenti in materia.
- depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili.
- abbandonare, scaricare o depositare rifiuti su aree pubbliche o private, nonché immettere rifiuti, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali dei corsi d'acqua, come fossati, argini, sponde ecc. e nelle acque sotterranee.
- esporre rifiuti in giornate ed orari differenti da quelli previsti dal calendario comunale della raccolta dei rifiuti.
- incendiare rifiuti di qualsiasi genere fatta eccezione per l'abbruciamento di sfalci e potature effettuato secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- il conferimento al servizio pubblico istituito dal Comune di rifiuti prodotti al di fuori del suo territorio e/o la cui gestione ricada nella competenza di altri soggetti.

Art. 26 – Controlli e vigilanza

La vigilanza, l'espletamento dei controlli e la comminazione delle sanzioni contemplate dalla normativa vigente e dal presente Regolamento vengono eseguiti dalla Polizia Locale. Fatta salva l'autonomia del Comune in materia di controlli e vigilanza il Gestore provvede a segnalare ai predetti servizi le violazioni e le anomalie riscontrate nell'esecuzione del servizio.

Art. 27 – Violazioni al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e in particolare dalle disposizioni del D. Lgs. 152/06, per le violazioni alle disposizioni del regolamento si applicano le sanzioni amministrative secondo le modalità e le forme previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i., nei limiti minimo e massimo specificati nella seguente tabella.

violazione	casistica	Sanzione (euro)	
		minima	massima
Conferimento errato o non conforme delle diverse frazioni di rifiuto		50	150
Deposito di rifiuti all'esterno dei cassonetti		150	450

Conferimento rifiuti in contenitori destinati ad altre utenze		100	300
Esposizione dei rifiuti ovvero dei contenitori al di fuori dell'orario o delle giornate previste		50	150
Danneggiamento o manomissione delle attrezzature rese disponibili dal gestore e/o dal Comune per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per le raccolte differenziate)		100	300
Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dal gestore		100	300
Conferimento di rifiuti non prodotti all'interno del territorio comunale		100	300
Abbandono di rifiuti ovvero immissione in acque superficiali o sotterranee	Rifiuti non pericolosi	300	3000
	Rifiuti pericolosi	600	6000

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del regolamento sono devoluti al Comune, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente in materia.

[Art. 28 – Riferimenti ad altre disposizioni](#)

Per quanto non espressamente previsto dal regolamento, si applicano le disposizioni della normativa vigente e in particolare il D. Lgs. 152/06, la normativa di settore statale e regionale, quanto previsto dai regolamenti comunali e dalle ordinanze sindacali in materia.

[Art. 29 – Norme di Attuazione](#)

Il presente Regolamento, Parte generale e Norme tecniche di attuazione, è approvato dal Consiglio comunale. Analogamente competono al Consiglio comunale le modifiche della Parte generale, mentre le Norme tecniche di attuazione sono aggiornate con deliberazione di Giunta comunale.

[Art. 30 – Pubblicità del Regolamento e degli atti](#)

A norma dello Statuto comunale e delle norme di pubblicità e trasparenza il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale.

[Art. 31 – Entrata in vigore del Regolamento](#)

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine della pubblicazione all'albo pretorio informatico della deliberazione consiliare di approvazione, che si protrae per quindici giorni consecutivi. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in contrasto con quanto disciplinato.

= = = = =

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE TULLIO PAOLO
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 16/07/2021 11:14:51

NOME: CARBONE ANTONIO MARIA
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 02/08/2021 14:25:36

NOME: MARZI LAURA
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 02/08/2021 14:32:24